

Beatrice Pasciuta

*Gerarchie e policentrismo nel Regno di Sicilia. L'esempio del Tribunale civile di Palermo (sec. XIV)*

[A stampa in "Quaderni Storici", XCVII (1998), pp. 143-170 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

I.

La frattura politica verificatasi con l'insurrezione del Vespro del 1282 e la successiva elezione di Federico III a re di Sicilia nel 1296 avevano determinato un profondo mutamento negli equilibri sociali e politici come pure nell'assetto istituzionale del regno isolano<sup>1</sup>. La nuova compagine si configurava fin dall'inizio come un organismo tendenzialmente 'policentrico', nel quale le forze che avevano detenuto il potere - il re e l'aristocrazia militare e fondiaria - condividevano adesso la gestione dello stato con le nuove componenti sociali e istituzionali strutturate nel territorio, le città demaniali con le loro aristocrazie<sup>2</sup>.

Il sistema di governo realizzatosi durante il regno indipendente e ricostruibile a partire dalla legislazione emanata in particolare da Federico III (1296-1337) e da Martino I (1392-1409) - era basato sulla redistribuzione di competenze di tradizionale pertinenza regia fra i vari centri di potere che costituivano il sistema stesso: in questo quadro l'amministrazione della giustizia diveniva l'ambito in cui più chiaramente e con maggior determinazione si materializza questo policentrismo politico. E infatti, nonostante la giustizia fosse una delle prerogative regie per eccellenza, tuttavia, in un sistema politico caratterizzato dalla compresenza di più centri di potere, la gestione delle conflittualità non poteva rimanere appannaggio di uno soltanto, ancorché il più autorevole, di quei centri. A partire dai primi anni del XIV secolo, le città demaniali, oltre ad essere sede degli uffici periferici dell'amministrazione regia, venivano dotate di magistrature locali, interamente elettive, con giurisdizione su finanze, fisco e giustizia, settori appunto che tradizionalmente erano stati appannaggio esclusivo del potere centrale. Una legislazione regia volutamente generica e un insieme di privilegi concessi alle città o da esse surrettiziamente confezionati e poi approvati dal sovrano<sup>3</sup> rendevano il sistema assolutamente fluido e lo ponevano sotto il totale controllo delle forze politiche di volta in volta prevalenti, fossero esse espressione dell'aristocrazia militare, delle oligarchie cittadine o del potere regio: il re era il vertice di una struttura politico-istituzionale che tuttavia non aveva le caratteristiche di una piramide e ciò era particolarmente evidente nel sistema giudiziario dove la subordinazione gerarchica fra uffici centrali e magistrature locali, elettive e periferiche, demaniali e regie, e ancora fra tribunali

<sup>1</sup> Per un inquadramento generale delle vicende della Sicilia fra XIII e XIV secolo e sul Vespro in particolare cfr. F. GIUNTA, *Il Vespro e l'esperienza della "Communitas Sicilie". Il baronaggio e la soluzione catalano-aragonese. Dalla fine dell'indipendenza al vicereame spagnolo*, in R. ROMEO (a cura di), *Storia della Sicilia*, III, Napoli 1980, pp.305-407; V. D'ALESSANDRO, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963; ID., *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XVI, *La Sicilia dal Vespro all'Unità*, Torino 1989, pp.2-95; I. PERI, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*, Bari 1978; ID., *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne 1282/1376*, Bari 1982. Da ultimo è intervenuto sulla complessa tematica S. TRAMONTANA, *Gli anni del Vespro. L'immaginario, la cronaca, la storia*, Bari 1989.

<sup>2</sup> Sull'idea della Sicilia come stato 'policentrico' cfr. le considerazioni di D. LI GRETTI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, Catania 1990, p. 10 e ss.; P. CORRAO, *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano*, in G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, pp.389-409.

<sup>3</sup> Sulla formazione e sul consolidamento delle normative locali cfr. A. ROMANO, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in ID. (a cura di), *Cultura ed Istituzioni nella Sicilia Medievale e Moderna*, Soveria Mannelli (CZ) 1992, pp.9-49; P. CORRAO, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in R. DONDARINI (a cura di), *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Cento 1995, pp.35-60. In particolare, sui meccanismi di creazione dei privilegi cittadini cfr. F. MARTINO, *Una ignota pagina del Vespro: la compilazione dei falsi privilegi messinesi*, in "Archivio Storico Messinese", 57, pp. 19-76; B. PASCUTA, *Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cittadini di Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano" LXVI (1993), pp. 239-297.

ordinari e fori privilegiati, non seguiva le regole univoche dettate dal diritto comune e sancite, nel *Regnum*, dalle Costituzioni fridericiane, ma diventava piuttosto un complicato intreccio condotto sempre sul filo delle preminenze politiche delle componenti di volta in volta egemoni.

L'oggetto specifico di queste pagine - una magistratura locale, la Corte Pretoriana di Palermo, tribunale civile e organo amministrativo cittadino - può essere considerato paradigmatico, nonostante le sue peculiarità, per verificare appunto il funzionamento dei meccanismi di sovrapposizione e di concorrenza fra le diverse componenti istituzionali del sistema giudiziario.

La Corte Pretoriana era l'istituzione più potente e prestigiosa fra quelle che costituivano l'ossatura dell'*Universitas* palermitana<sup>4</sup>. Formalmente derivata, come tutte quelle delle città demaniali, dalle Curie baiulari di età sveva, la magistratura palermitana dagli inizi del XIV secolo costituiva una sorta di isola giudiziaria con caratteristiche differenti sia dalle istituzioni precedenti sia dalle omologhe contemporanee. Lo *status* privilegiato dei cittadini di Palermo e il peso politico determinante della città nel regno, infatti, ponevano il tribunale locale ad un livello giuridico e istituzionale differente sia da quello centrale sia da quello periferico delle altre città demaniali, non essendo subordinato al primo e risultando per i suoi privilegi egemone sul secondo. Paragonabile soltanto, e con alcune differenze, al suo omologo messinese - la Corte Stratigoziale<sup>5</sup> - il tribunale palermitano è un laboratorio di primaria importanza per la ricostruzione di dinamiche socio-politiche e di meccanismi istituzionali di portata generale in quanto riassume in sé le caratteristiche dell'amministrazione ordinaria - tribunale civile di primo grado - e quindi consente di indagare la prassi giudiziaria corrente ed adottata in tutti i tribunali civili del regno, ma nel contempo, grazie alle sue peculiarità istituzionali, fornisce una serie di indicazioni, derivate appunto da fattori di natura politica e sociale, tipici di uno dei nuclei di potere più forti della compagine siciliana del XIV secolo ed è quindi in grado di svelare nella pratica i meccanismi di interazione fra le varie componenti istituzionali ai loro diversi livelli.

La scelta della Corte Pretoriana, inoltre, è in qualche modo una scelta obbligata, in quanto si tratta dell'unica magistratura locale trecentesca - e non soltanto giudiziaria - di cui si sia conservata documentazione<sup>6</sup>. In questa ottica quindi il caso palermitano acquista un rilievo particolare dettato, oltre che dall'interesse per la configurazione istituzionale e politica specifica della città, anche dall'unicità della sua documentazione, amministrativa e giudiziaria, e costituisce quindi un osservatorio della vita istituzionale nelle città demaniali del regno.

---

<sup>4</sup> Il concetto di *Universitas* e le sue attribuzioni istituzionali, sfuggono ad una definizione unitaria e sintetica e manca attualmente uno studio che affronti il problema in maniera specifica ed ampia. Sull'*Universitas* di Palermo e sulle posizioni della dottrina da Gregorio a Genuardi cfr. le osservazioni di A. BAVIERA ABANESE, *Studio introduttivo*, ad *Acta Curie felicis urbis Panormi*, vol. 3, ed. L. CITARDA, Palermo 1984, pp. LXI-LXVIII; in generale sull'idea e sul ruolo dell'*Universitas* nel Medioevo europeo cfr. P. MICHAUD QUANTIN, *Universitas. Expression du mouvement communautaire dans le Moyen Age latin*, Paris, 1970.

<sup>5</sup> Sulla Corte Stratigoziale cfr. A. AMICO, *Breve notizia...*, in R. STARRABBA (a cura di), *Scritti inediti o rari di A. Amico*, Palermo 1891; C.A. GARUFI, *Su la curia stratigoziale di Messina nel tempo normanno-svevo. Studi storico-diplomatici*, in "Archivio Storico Messinese", V (1904), pp.1-49; ID., *La curia stratigoziale di Messina a proposito di Guido delle Colonne*, in "Rendiconti della R. Accademia dei Lincei", vol.IX, fasc.16 (1900), pp.34-49; A. MORABELLO, *Il "Libro Rubeo" della Corte Stratigoziale*, "Archivio Storico Siciliano", 10-15 (1915); D. PUZZOLO SIGILLO, *Origine e vicende della magistratura d'appello in Messina dall'epoca normanna ai nostri giorni*, in "Atti della Regia Accademia Peloritana", XXXII (1926), pp.270-336.

<sup>6</sup> La documentazione palermitana riguarda anche gli atti del Senato cittadino, per i quali vedi *infra* n.13. Inoltre si è conservato qualche volume di lettere della Secrezia a partire dal 1397; cfr. *Guida generale degli Archivi di Stato Italiani*, vol. III *Archivio di Stato di Palermo*, Roma, 1986, p. 312. Per una informazione sulla consistenza e soprattutto sulle enormi lacune della documentazione medievale dei maggiori centri urbani siciliani cfr. per Palermo, C.A. GARUFI, *Il comune di Palermo e il suo archivio nei secoli XIII a XIV. Studi storico-diplomatici. Contributo alla storia dell'origine dei Comuni in Sicilia*, Palermo 1901; per Catania, G. AVILA, *Elenco dei documenti e degli atti più importanti distrutti nell'incendio del Palazzo Comunale di Catania del 14.XI.1944*, in "Archivio Storico per la Sicilia Orientale", n.s. VII (1954), pp.224-227; per Messina, F. MARTINO, *Documenti dell'"Universitas" di Messina nell'Archivio Ducale di Medinaceli a Siviglia*, in "Quaderni Catanesi", II, 4 (1980), pp. 641-706; per Trapani, A. CUTRERA, *Dell'Archivio del Senato di Trapani dal secolo XIV al XVI*, Trapani 1917.

La documentazione prodotta dalla Corte Pretoriana nella sua qualità di tribunale è costituita da carte giudiziarie, raccolte per tipologia di atti e non per fascicoli processuali<sup>7</sup>. Il materiale di epoca medievale attualmente consultabile riguarda le sentenze e i decreti della corte (serie "Interlocutorie e Sentenze"), atti vari relativi a tutte le fasi del procedimento (serie "Cedole"), cautele ed esecuzioni di immissione in possesso (serie "Esecuzioni e Missioni"). Le rogatorie, le lettere di citazione, e la corrispondenza fra il tribunale e altri organismi giudiziari e magistrature del regno - in partenza o in arrivo - sono registrate invece insieme agli atti amministrativi della città, alle lettere e ai mandati relativi in generale all'*Universitas*, e insieme agli atti e alla corrispondenza che interessava i membri della Corte nella loro qualità di componenti del governo cittadino nei *Quaterni licterarum* del fondo *Atti del Senato*<sup>8</sup>. Questa commistione fra atti amministrativi e atti giudiziari non è risultato di scarsa specializzazione della cancelleria cittadina, ma è dovuta al fatto che la corrispondenza con l'esterno - al di là delle materie trattate - afferiva alla sfera più propriamente politico-amministrativa dell'*Universitas* e come tale trovava la sua logica collocazione in quest'ambito piuttosto che fra gli atti specifici delle singole magistrature. In altri termini, la distinzione fra competenze giudiziarie e competenze amministrative, rispettata rigorosamente per gli atti che riguardavano i rapporti interni alla città, veniva meno nei rapporti con l'esterno, dove era invece necessario che le diverse istituzioni - intervenendo ciascuna per le sue specifiche competenze - singolarmente o in concorso fra loro, rappresentassero l'intera *Universitas* con adeguata forza ed autorevolezza; questo era reso possibile proprio dal porsi all'esterno come parte di un organismo compiuto - l'*Universitas* appunto - che ne legittimava l'esistenza e del quale le varie istituzioni dovevano garantire il funzionamento.

La natura della documentazione - a fronte della assoluta carenza di studi specifici sul funzionamento tecnico delle magistrature locali - ha reso necessario puntare l'attenzione sull'aspetto più strettamente istituzionale, partendo però dal presupposto che l'amministrazione della giustizia è comunque una delle espressioni più piene dell'esercizio dei poteri pubblici, e quindi attraverso lo studio in profondità della documentazione prodotta da una istituzione giudiziaria è possibile verificare i meccanismi in cui tali poteri si sostanziano e che regolavano

---

<sup>7</sup> La documentazione processuale si conserva presso l'Archivio di Stato di Palermo (d'ora in poi ASP) nel fondo denominato *Corte Pretoriana* e copre un arco cronologico che va dal XIV secolo al 1819. Arrestando la ricognizione al 1410, il materiale del fondo *Corte Pretoriana* ammonta complessivamente a 31 pezzi, a partire dal 1349: ASP, sezione Gancia, *Corte Pretoriana, Esecuzioni e Missioni*, vol. 3986; (1349-51); vol. 3987; (1423-24); vol. 3988; (1388-89); vol. 3989; (1391-92); vol. 3990; (1393-95); vol. 3991; (1394-95); vol. 3992; (1395-96); vol. 3993; (1399-400); vol. 3994; (1404-05); vol. 3995; (1407-08); vol. 3996; (1410-11). *Interlocutorie e Sentenze*, vol. 4847; (1359-61); vol. 4848; (1379-80); vol. 4849; (1389-90); vol. 4850; (1390-91); vol. 4851; (1392-93); vol. 4852; (1394-95); vol. 4853; (1398-99); vol. 4854; (1399-400); vol. 4855; (1403-04); vol. 4856; (1404-05); vol. 4857; (1407-08). *Cedole*, vol. 5724 (1390-91); vol. 5725 (1399-400). *Scritture Pendenti*, vol. 2195 (sec. XV). *Scritture Terminate*, vol. 2816 (sec. XV); vol. 2817 (sec. XV). *Effetti Pendenti*, vol. 2832 (sec. XIV); vol. 2833 (sec. XIV). Il fondo *Corte Pretoriana* è corredato da un inventario provvisorio manoscritto risalente al secolo scorso. Si conservano come "*Miscellanea*" due frammenti, uno di "*Cedole*" (ASP, Miscellanea Archivistica I, 275 *Corte Pretoriana - Cedole*, 1331-32), ed uno di un *Quaternus licterarum* (ASP, Miscellanea Archivistica I, 222 *Quaternus licterarum*, 1351). Presso l'Archivio Storico del Comune di Palermo (d'ora in poi ACP) si conservano inoltre, 4 registri della serie *Corte Pretoriana*, a partire dal 1330: ACP, *Corte Pretoriana*, vol. 1 (1330-31); vol. 2 (1331-32); vol. 3 (1352-53); vol. 4 (1393-94). Sono atti giudiziari - prevalentemente sentenze e decreti - che probabilmente in maniera accidentale sono rimasti nell'originario luogo di deposito. La lacuna cronologica più vistosa per la documentazione trecentesca riguarda gli anni centrali del secolo, in corrispondenza con il periodo del Vicariato e della Rettoria chiaromontana nella seconda metà del secolo. Per quanto riguarda gli uffici cittadini non vi è documentazione della Corte Pretoriana per il periodo 1361-79; la lacuna è ancora più cospicua per gli atti del Senato la cui serie si interrompe nel 1351 - ACP, *Atti del Senato*, cass. XVII (1350-51) - e riprende soltanto nel 1391 - ACP, *Atti del Senato*, cass. XVIII (1391-92). Analoga lacuna riguarda gli uffici centrali di Cancelleria e Protonotaro (cfr. *Archivio di Stato Palermo, Real Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (secc. XIII-XIX)*, Roma 1950). Secondo quanto riportato dalla *Guida generale* cit., p.314-315, il fondo della *Corte Pretoriana* sarebbe costituito da 6868 pezzi, fra registri e volumi. Tuttavia ad una ricognizione effettuata direttamente nei depositi le lacune, almeno per il materiale di epoca medievale, sono notevoli.

<sup>8</sup> Gli *Atti del Senato*, conservati presso l'Archivio Storico del Comune, contengono materiale a partire dalla fine del XIII secolo e costituiscono ad oggi la fonte più accessibile, in quanto i primi 20 volumi - dal 1274 al 1410 - sono editi: *Acta Curie Felicis Urbis Panormi* (d'ora in poi *Acta*), vol.1, ed. F.POLLACI NUCCIO E D.GNOFFO, Palermo 1982 (r.an.); vol.3 cit.; vol.4, ed. M. R. LO FORTE SCIRPO, Palermo 1985; vol.5, ed. P. CORRAO, Palermo 1986; vol.6, ed. L. SCIASCIA, Palermo 1987, vol.8, ed. C. BILELLO e A. MASSA, Palermo 1993; vol.11, ed. P. SARDINA, Palermo 1994.

materialmente il funzionamento delle magistrature. Gli atti giudiziari, prima che essere indagati sotto il profilo politico e sociale, vanno infatti compresi sotto il profilo istituzionale, nella dimensione che è loro propria ed unica: questo punto di vista, che è quello che si seguirà in queste pagine, conduce in primo luogo ad inquadrare compiutamente la struttura giuridica e formale dell'istituzione per approdare in un secondo momento alle dinamiche politiche che in essa agiscono e che ne determinano l'andamento, manovrandone gli strumenti di controllo, con l'uso, formalmente corretto ma "politicamente" spregiudicato, delle norme giuridiche e delle istituzioni stesse.

Infatti, l'osservazione di questi dati consente di verificare l'effettivo grado di funzionamento delle istituzioni ed in particolare della macchina giudiziaria; la frequenza del ricorso al tribunale anche in tempi di estrema debolezza della Corona può costituire un elemento di verifica del radicamento delle istituzioni regie nella società<sup>9</sup> e dell'assenza di giustizie alternative o private, nonché dell'effettivo grado di incidenza del potere baronale e dei modi in cui i ceti politicamente eminenti controllavano le istituzioni pubbliche; di contro, essa è pure indice del funzionamento di queste, nella prassi ordinaria, secondo criteri normativi e procedurali di marcata provenienza regia.

La documentazione giudiziaria fornisce inoltre una chiave di lettura dei fattori che influenzano la produzione normativa in materia istituzionale e dell'amministrazione della giustizia. La legislazione in materia giudiziaria e procedurale anteriore al *Ritus Magne Regie Curie* di Alfonso del 1446<sup>10</sup> infatti si occupa prevalentemente di tempi di svolgimento delle cause, tralasciando la procedura vera e propria: lo studio parallelo della prassi giudiziaria attraverso gli atti processuali conferma che a fronte di una procedura efficiente, se pure non sempre omogenea, i tempi di risoluzione delle controversie costituivano effettivamente una delle piaghe maggiori dell'amministrazione della giustizia ed erano fonte di tensioni non indifferenti: questo spiega la costante attenzione dei sovrani alla riduzione dei tempi e alla limitazione della dilazione dei giudizi. L'osservazione incrociata della legislazione e della documentazione fornisce dunque la spiegazione della genesi della norma giuridica, mostrando la dinamica dei processi del consolidamento teorico e dottrinario della legislazione nonché della parallela evoluzione socio-politica delle istituzioni.

Aspetto complementare dell'indagine condotta sulle carte processuali è l'analisi più strettamente socio-politica. La delineazione delle aree di conflitto in campo civilistico costituisce la cartina al tornasole delle tensioni sociali e del grado di incidenza delle istituzioni pubbliche nella composizione dei conflitti e quindi nella regolamentazione dei rapporti sociali. Se è vero, come è stato di recente affermato, che l'analisi della documentazione penale dà il quadro della 'giustizia dei poveri' e dei potenti in declino<sup>11</sup>, lo studio di un tribunale di giustizia civile mostra invece la più ampia rappresentazione di tutte le fasce sociali. I conflitti trattati, infatti, sono di entità e natura estremamente varia e i ricorrenti rappresentano tutti gli ambiti della società. Lo studio delle fonti giudiziarie civili, più che quello delle fonti criminali, fornisce quindi uno spaccato del quotidiano dei rapporti sociali<sup>12</sup> e in questa ottica l'analisi dei dati che emergono dalle carte processuali può

---

<sup>9</sup> Su questo cfr. le osservazioni di B. GUENÉE, *Tribunaux et gens de justice dans le balliage de Senlis a la fin du Moyen age*, Strasbourg 1963, pp.220 ss. Lo storico francese osserva tra l'altro che l'efficienza di un tribunale dipende dal consenso e che lo studio della giustizia è studio dei tribunali in quanto concreta applicazione della giustizia stessa.

<sup>10</sup> TESTA, *Capitula*, t. I, pp.240-286: Re Alfonso, capitoli XCVI-CCIV; sul *Ritus* e sulla letteratura giuridica di commento cfr. A. ROMANO, *"Legum doctores" e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli*, Milano 1984, pp.249-250; ID, *Note sull'ordinamento giudiziario del Regno di Sicilia*, in ID. (a cura di), *Cultura ed istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, Soveria Mannelli (CZ) 1992, pp.197-225, in particolare p.220-225 e n. 62.

<sup>11</sup> I. LAZZARINI, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del Medioevo (secoli XIII-XV)*, in "Società e Storia" n.58 (1992), pp.823-845. in particolare p.828 ss.

<sup>12</sup> L'interesse generale che riveste lo studio della documentazione giudiziaria civile è tanto maggiore in quanto l'attenzione recente degli studi sulla materia giudiziaria si è concentrata pressoché esclusivamente sulla materia penale. Sulla valenza delle fonti giudiziarie e sulla loro utilizzazione nell'ambito specifico degli studi storico-giuridici cfr. per tutti, M. SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in "Studi Storici", 1988, pp. 491-501; ID., *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in P. GROSSI (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica*, Milano, 1986, pp.127-148.; E. GRENDI, *Per lo studio della storia criminale*, in "Quaderni Storici", 44 (1980), pp.580 ss. Per

essere completata con una indagine di tipo prosopografico, relativa alle parti in causa e al personale amministrativo del tribunale<sup>13</sup>.

## II.

Il nuovo quadro istituzionale si caratterizzava per innovazioni sostanziali più che formali, nel senso che pur mantenendosi parzialmente inalterata la nominale struttura di alcune magistrature centrali e periferiche risalenti all'epoca normanna e fridericiana, l'assetto generale veniva profondamente trasformato nelle sue linee costitutive<sup>14</sup>.

A questo proposito occorre sottolineare che la corrispondenza nominale fra istituti normanno-svevi e istituti trecenteschi è alla base di una diffusa tendenza storiografica che vuole una struttura statale fondata appunto fra il XII e il XIII secolo e rimasta poi sostanzialmente immutata fino alle soglie dell'Unità<sup>15</sup>. L'origine di tale impostazione è da ricercarsi nel tentativo, suffragato anche dallo stato delle fonti normative e documentarie, di ricostruire l'assetto del regno indipendente partendo necessariamente dalla legislazione normanna e considerando l'analisi dell'organizzazione statale fridericiana come imprescindibile modello per la comprensione dell'assetto politico-istituzionale della Sicilia dal XIII secolo in poi; questa impostazione, che ha considerato lo stato 'aragonese' come una continuazione in chiave degenerativa delle strutture del regno fridericiano, ha causato un inevitabile ritardo nello studio puntuale delle peculiarità della monarchia trecentesca. Gli stimoli provenienti dai più recenti studi sulla formazione e sui modelli politici delle monarchie tardo-medievali europee e degli stati regionali italiani<sup>16</sup> suggeriscono un diverso approccio al modello statale del regno nel Trecento: un'articolazione differente anche nella dialettica fra strutture centrali e loro derivazioni periferiche, e sulla natura dei soggetti politici dotati di potere contrattuale all'interno delle dinamiche generali del regno. La ricerca storiografica più recente si è mossa partendo dal centro - la Corte e le strutture centrali - e i legami con le 'periferie' sono quindi stati indagati al più come punto d'arrivo: il ribaltamento di questa prospettiva d'indagine, cioè l'assunzione, come punto di partenza, di una istituzione locale per indagare i rapporti di potere che erano propri delle 'periferie' e il tipo di condizionamento o di pressioni che questi centri di potere erano in grado di esercitare sulle strutture centrali, può

---

un'ampia panoramica sugli studi sulla giustizia, sotto le varie angolazioni proposte dalla storiografia italiana ed europea si rimanda alle rassegne curate da A. ZORZI, *Tradizioni storiografiche e studi recenti sulla giustizia nell'Italia del Rinascimento*, in "Cheiron", VIII n.16 (1991), pp.27-78; ID., *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in "Società e Storia", 46 (1989), pp.923-65; A. BELLONI, *Le fonti giudiziarie nella storia italiana del basso medioevo*, in "Studi Storici", 32 (1991), pp. 153-168; LAZZARINI, *Gli atti di giurisdizione* cit.; M. VERGA, *Tribunali, giudici e istituzioni. Note in margine a un recente convegno*, in "Quaderni Storici", 74 (1990), pp. 421-444; e inoltre alle rassegne specifiche, relative ad aree regionali circoscritte, e aventi per oggetto soltanto la giustizia penale, pubblicate da "Ricerche Storiche" fra le quali si segnala, per la Sicilia, P. CORRAO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Sicilia del basso Medioevo*, in "Ricerche storiche", 1991, pp.473-491. Differente per materia studiata e per impostazione generale è il datato ma insuperato lavoro di GUENÉE, *Tribunaux* cit., che utilizza un tribunale civile, quello del *baillage* di Senlis appunto, come chiave di lettura delle dinamiche socio-politiche di una comunità.

<sup>13</sup> Lo studio prosopografico sulle parti e sul personale giudiziario, così come l'analisi dei conflitti e delle modalità di risoluzione, è oggetto di un lavoro attualmente in corso di elaborazione da parte di chi scrive.

<sup>14</sup> Sulla struttura istituzionale del *Regnum* in età normanna e sveva cfr. M. CARVALE, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1966; E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*, Milano, 1966.

<sup>15</sup> Gregorio considerava tutto il diritto già fondato al tempo di Ruggero (R. GREGORIO, *Considerazioni, sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, a cura di A. SAITTA, Palermo 1972, vol. 2, pp.16-17); su questa interpretazione cfr. anche A. BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia*, in "Archivio Storico Siciliano", s. III 19 (1969), pp.391-563 (ora anche Roma 1974), pp.391-393.

<sup>16</sup> Alcuni temi fondamentali erano già stati posti da B. GUENÉE, *L'occident aux XIVe et XVe siècles. Les états*, Paris 1971 (trad. it. Milano 1992); cfr. ora M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994; per gli stati regionali cfr. G. CHITTOLINI, *Alcune considerazioni sulla storia politico-istituzionale del tardo Medioevo: alle origini degli stati regionali*, in "Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento", 2 (1976), pp.401-420.; ID., *Introduzione a La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1976; ID., *Stati padani, "Stato del Rinascimento": problemi di ricerca*, in G. TOCCI (a cura di), *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento*, Bologna 1988, pp.9-29; ID., *Il 'privato, il 'pubblico', lo Stato*, in G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA (a cura di), *Origini dello Stato* cit., pp.553-590.

rappresentare un'altra chiave di lettura utile alla comprensione di rapporti politici più complessi e articolati<sup>17</sup>. Formale continuità istituzionale e assenza di una legislazione regia che intendesse riorganizzare complessivamente l'intera struttura politico-istituzionale del Regno<sup>18</sup>, rendono inoltre necessario indagare le relazioni fra i centri di potere attraverso la documentazione prodotta dai singoli uffici.

Il livello centrale dell'amministrazione della giustizia era rappresentato dalla *Magna Regia Curia* - la Gran Corte - supremo tribunale del regno, presieduto dal Maestro Giustiziere, composto da tre o quattro giudici giuristi coadiuvati da un Maestro Notaio che ne gestiva la cancelleria. Essa aveva competenze d'appello su tutte le cause civili e criminali, e competenza esclusiva in primo grado per i delitti di lesa maestà e per le cause feudali; ancora, era foro privilegiato per i nobili e per i *debiles*. Il tribunale regio non aveva una sede fissa: era prescritto infatti che visitasse costantemente i centri urbani del regno. Da ciò derivava una particolarità ed anche una ulteriore complicazione del sistema giudiziario: la Gran Corte infatti aveva pure la facoltà di giudicare le cause in primo grado nei luoghi dove fosse stata di stanza, salvo poi a demandare ai tribunali locali la conclusione dei procedimenti avviati al momento della sua partenza<sup>19</sup>. Le sentenze della Gran Corte erano appellabili in ultima istanza al Giudice della Sacra Coscienza, un giurista nominato direttamente dal re, che svolgeva la funzione di suprema magistratura d'appello<sup>20</sup>.

La Gran Corte aveva un ruolo politico fondamentale nell'ambito dei grandi uffici centrali; il Maestro Giustiziere, designato direttamente dal sovrano, era sempre un personaggio politico di primissimo piano e il ruolo dell'ufficio era fondamentalmente quello di organismo esecutivo e di governo, e, come tale, espressione diretta della volontà regia. Ciò era particolarmente evidente, in ambito giudiziario, nell'amministrazione straordinaria: la Gran Corte, su espresso ordine del sovrano, esaminava e decideva sulle suppliche, sulle grazie, sulle richieste di sospensione delle sentenze e su quant'altro fosse stato chiesto appunto come intervento straordinario al sovrano stesso<sup>21</sup>. Altra funzione fondamentale del supremo organismo giudiziario, nel quale si concentravano di norma i più autorevoli operatori del diritto<sup>22</sup> era quella di rappresentare la 'mente giuridica' del re e quindi di orientarne l'attività legislativa.

A livello locale la distinzione fra giustizia civile e penale era assicurata dalla coesistenza di due magistrature distinte. Le Corti civili - *Curie baiulacionis* - erano organismi elettivi, ratificati dall'approvazione diretta del sovrano. Presiedute dal Baiulo, massimo ufficiale cittadino che,

---

<sup>17</sup> Per questa prospettiva, in altro ambito territoriale, cfr. A. BARBERO-G. CASTELNUOVO, *Governare un ducato. L'amministrazione sabauda nel tardo medioevo*, in "Società e Storia", 57 (1992), pp.465-511.

<sup>18</sup> L'attività normativa, espressa attraverso i *Capitula* parlamentari, era infatti alluvionale e puntiforme. I capitoli sono attualmente disponibili nell'edizione settecentesca di F. TESTA, *Capitula regni Siciliae*, 2 vol., Panormi 1741 (d'ora in poi TESTA, *Capitula*); sulla legislazione nel Regno cfr. M. CARVALE, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in A. MATTONE - M. TANGHERONI (a cura di), *Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età moderna*, Sassari 1986, pp.191-211.

<sup>19</sup> Sulla Gran Corte e sul sistema giudiziario del Regno cfr. A. BAVIERA ALBANESE, *L'Ufficio di Consultore del Viceré nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", 1960; ora in EAD., *Scritti minori*, Soveria Mannelli (CZ) 1992, pp.109-158, p. 115 ss.; A. ROMANO, *Note sull'ordinamento giudiziario del Regno di Sicilia* cit.; P. CORRAO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie* cit.; sul ruolo politico del supremo tribunale e sulla sua evoluzione fra XIV e XV secolo cfr. in particolare ID., *Governare un regno. Potere società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli, 1991, pp. 324-338.

<sup>20</sup> Sempre a livello centrale, ma in ambito amministrativo, la Corte dei Maestri Razionali, ufficio di controllo dei conti pubblici, aveva competenze giudiziarie nelle cause fra il fisco e i privati. cfr. A. BAVIERA, *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del regno di Sicilia nel sec.XV (Contributo alla storia delle magistrature siciliane)*, in "Il Circolo Giuridico," 1958; ora in EAD, *Scritti minori*, cit., pp. 2-107.

<sup>21</sup> La necessità di regolare il funzionamento degli interventi straordinari del sovrano attraverso l'affidamento dei singoli interventi ai vari tribunali, e alla Gran Corte in particolare, è una pratica che caratterizza più generalmente i sistemi monarchici e che attiene in ultima analisi alla natura stessa della *potestas principis* e quindi della sua capacità di *iurisdictio*. Su queste tematiche, con riferimento alla Toscana granducale, cfr. L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Sec. XVI-XVIII)*, Milano 1994, p.407 ss.

<sup>22</sup> Sui giuristi siciliani fra Tre e Quattrocento cfr. ROMANO, *Legum doctores* cit.; ID., *Giuristi siciliani dell'età aragonese*, Milano 1979.

benché anch'egli elettivo, manteneva la qualifica di *regius* e la conseguente *auctoritas* di magistrato, erano composte da un numero variabile di giudici, fra giuristi e *ydeoti*, e da un notaio cancelliere. Non erano subordinate gerarchicamente a nessun organismo istituzionale centrale o territoriale e le loro sentenze erano appellabili già in secondo grado alla Gran Corte.

Le magistrature che giudicavano sulla materia penale avevano invece un'articolazione più complessa. Il primo grado di giurisdizione era affidato ai Capitani, ufficiali di nomina regia che esercitavano le loro funzioni nelle città demaniali e nei loro territori; i Capitani presiedevano, con l'autorità di magistrati, un tribunale - la corte capitaniale - composto da un Giudice assessore e da un notaio agli atti, i quali invece erano eletti negli *scrutinia* insieme agli altri ufficiali cittadini. Le sentenze dei Capitani erano appellabili in primo grado ai Giustizieri. Questi erano funzionari regi che avevano giurisdizione sulle *provincie*, circoscrizioni territoriali di ampie dimensioni. Nel 1296 Federico III stabiliva che i Giustizieri fossero quattro per tutta l'isola, ma escludeva dalla loro giurisdizione Palermo e Messina<sup>23</sup>.

Le due maggiori città del regno costituivano di fatto un altro livello di giurisdizione essendo dotate, per privilegio, di uno *status* giuridico del tutto particolare, che si manifestava sia sul piano istituzionale sia su quello personale della condizione giuridica dei *cives*.

A Messina la giustizia di primo grado era amministrata dalla Corte Stratigoziale, un tribunale che riuniva in sé le competenze in materia civile e penale e che aveva giurisdizione per la città e per il cosiddetto *districtus*, costituito da un'ampia porzione di territorio comprendente diversi centri abitati e fortificati, realtà questa unica nel regno. La composizione e le competenze di questo istituto, che non aveva né avrebbe mai avuto eguali, rispecchiavano la commistione delle due materie; esso era presieduto dallo Stratigoto, ufficiale di diretta ed esclusiva nomina regia, omologo in certa misura al Capitano e per altri versi al Giustiziere, e composto dai Giudici e dai Giurati, eletti dalla cittadinanza<sup>24</sup>. A Palermo, invece, la materia civile, per il primo grado, era di competenza della Corte Pretoriana, istituto simile per composizione alle altre Corti baiulari; la materia penale era regolarmente affidata alla Corte Capitaniale.

Il primo grado d'appello accomunava le due città e le differenziava dagli altri centri demaniali del regno. Nel 1286 a Messina e nel 1312 a Palermo<sup>25</sup> veniva infatti istituito un *Iudex primarum appellacionum*, giudice giurista eletto dall'*Universitas*, che, affiancato da un notaio cancelliere, svolgeva funzioni d'appello di secondo grado per le cause civili e criminali relative ai *cives*. Questo particolare assetto istituzionale si intrecciava, come causa ed effetto insieme, con lo *status* personale dei cittadini delle due maggiori città del regno, i quali godevano del privilegio di non poter essere giudicati *extra urbem*. Ciò rappresentava un ulteriore elemento di fluidità del sistema giudiziario nel suo complesso, in quanto dato il carattere itinerante della Gran Corte, i cittadini palermitani e messinesi, in virtù di un privilegio di natura personale, il *privilegium fori* appunto, potevano opporre il rifiuto di comparire in giudizio fuori dalla loro città per rispondere nei giudizi d'appello, ponendo così una ulteriore limitazione alla suprema autorità del tribunale centrale e aumentando di contro il prestigio dei propri tribunali locali<sup>26</sup>.

Nella normativa del primo Trecento volta a regolamentare le istituzioni cittadine, l'apparato giudiziario era al centro della riorganizzazione amministrativa, e sul suo funzionamento si basava la vita stessa dell'*Universitas*, il suo peso politico nei rapporti con le città demaniali e la sua

---

<sup>23</sup> Re Federico III, cap. VII (TESTA, *Capitula*, I, p. 51). Sulle competenze dei Giustizieri, sulla loro progressiva esautorazione e sulla strutturazione dei poteri sul territorio isolano cfr. P. CORRAO - V. D'ALESSANDRO, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, in G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT (a cura di), *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, Bologna 1994, pp. 395-444.

<sup>24</sup> Sulla Corte Stratigoziale cfr. *supra* n.5.

<sup>25</sup> 1286: privilegio di re Giacomo II in C. GIARDINA, *Capitoli e privilegi di Messina*, Palermo 1937, pp. 68-85; cfr. anche C. TRASELLI, *I privilegi di Messina e di Trapani (1160-1359) con un'appendice sui consolati trapanesi nel secolo XV*, Messina 1949, ora Messina 1992, pp. 49 ss. e n.10. 1312: Privilegio di Federico III in M. DE VIO, *Foelicis et fidelissimae Urbis Panormitanae selecta aliquot privilegia*, Panormi 1760-68. (r.an., Palermo 1990) (d'ora in poi DE VIO, *Privilegia*), pp. 41 ss.

<sup>26</sup> Cfr. PASCIUTA, *Costruzione di una tradizione normativa cit.*

capacità contrattuale nei confronti delle altre forze del regno. E infatti, se a fronte della creazione *ex novo* di una struttura amministrativa - la *Curia Iuratorum* - disciplinata dai Capitoli emanati da Federico III nel 1330<sup>27</sup>, non si rintraccia una analoga legislazione volta a rifondare l'apparato giudiziario delle città demaniali<sup>28</sup>, la centralità di quest'ultimo nell'ambito delle istituzioni cittadine emerge con chiarezza da un privilegio concesso dallo stesso sovrano nel 1326 alla città di Palermo. Per disciplinarne le modalità di elezione e le prerogative personali, il sovrano fornisce infatti un elenco - il primo in ordine cronologico - di tutti gli ufficiali cittadini: "Pretor, Iudices, notarii actorum, tam videlicet iudices et notarii Curie iusticiarii sive capitanei quam dicti pretoris, urbis predictae iurati, magistri platee, magistri xurterii, ii qui tenent mercum, et notarii credencerii dohanarum, tonnariarum regiarum et quarumcumque gabellarum Curie prefate urbis et tenimenti sui, et portulani portus urbis eiusdem per nostram celsitudinem ordinandi"<sup>29</sup>.

L'ordine seguito dal testo rispetta la gerarchia delle istituzioni cittadine. Al vertice l'apparato giudiziario: il Pretore<sup>30</sup>, i Giudici e i Notai delle Corti civile e penale. Seguono le altre cariche: i Giurati, membri del massimo organo amministrativo e con competenze di gestione della cosa pubblica; gli ufficiali minori, addetti al controllo dei mercati e al calmieramento dei prezzi - i Maestri di piazza - all'ordine pubblico e alla guardia notturna - i Maestri di scurta - e poi infine gli appaltatori delle gabelle regie e cittadine e i Portulani.

Il privilegio del 1326 può essere considerato il punto di arrivo del primo processo di definizione dell'assetto istituzionale della città: la struttura giudiziaria civile era collocata al vertice dell'apparato, proprio in quanto garante dei privilegi dei *cives*, della gestione della conflittualità interna, e titolare dell'*auctoritas* necessaria per rendere valido pubblicamente qualsiasi atto deliberativo degli altri organi amministrativi.

Tutti gli ufficiali menzionati nell'elenco dovevano essere cittadini di Palermo, dovevano essere eletti da liste espresse dalla città, duravano in carica un anno, erano stipendiati dall'*Universitas*, e al termine del loro mandato potevano essere sottoposti a sindacatura. L'intento di fondo di questo provvedimento - ratificato dal sovrano ma voluto evidentemente dalla città - era quello di definire con chiarezza e in maniera esplicita un assetto globale del quale appunto le istituzioni giudiziarie fossero una parte, e come e più di tutte le altre, fossero espressione degli interessi della città e avessero tutte lo scopo di tutelarne prerogative e privilegi.

I successivi provvedimenti legislativi avrebbero rappresentato semplicemente correzioni relative ad alcuni aspetti controversi - i salari e le modalità di elezione degli ufficiali stessi<sup>31</sup> - ma il sistema poteva considerarsi definito *de iure* già con il provvedimento del 1326.

L'*iter* di formazione e perfezionamento della Corte Pretoriana, e del sistema giudiziario cittadino in generale, si può seguire analizzando le norme che disciplinavano il nuovo assetto istituzionale delle città demaniali, poiché, come si è detto, i due aspetti sono inscindibili.

Il primo riferimento esplicito all'organizzazione giudiziaria locale è contenuto in un privilegio concesso da Federico III nel 1312, in approvazione di alcuni capitoli presentati dai *syndici* della città. In particolare nel primo di questi capitoli, il sovrano approvava l'istituzione della citata magistratura d'appello cittadina, il *Iudex primarum appellacionum*, che aveva il compito di giudicare le sentenze di primo grado, civili e penali, emanate dagli organi competenti. Il privilegio, concesso per non costringere i cittadini di Palermo a recarsi fuori dalla città per sottoporsi al giudizio del tribunale d'appello - la Gran Corte - è di particolare interesse in quanto contiene insieme sia la creazione *ex novo* di una magistratura, sia la modifica di strutture già esistenti, sulle

---

<sup>27</sup> Re Federico III, cap. CXVI in TESTA, *Capitula*, I, p. 106 e sgg. riportato anche fra i privilegi di Palermo in DE VIO, *Privilegia*, pp.110-113.

<sup>28</sup> L'assenza di una normativa organica che avesse per oggetto l'amministrazione della giustizia è probabilmente dovuta al fatto che, almeno formalmente l'apparato giudiziario era mutuato dalle precedenti compagini istituzionali, e quindi scopo del legislatore era piuttosto modificarne l'assetto con interventi mirati e quindi puntiformi.

<sup>29</sup> DE VIO, *Privilegia*, pp.90-92.

<sup>30</sup> E' la nuova denominazione assunta dal Baiulo di Palermo nel 1320; *infra*.

<sup>31</sup> 1329: mandato di Federico III, relativo al pagamento di complessive 250 onze per gli ufficiali cittadini (DE VIO, *Privilegia*, p.129); 1332: provvedimenti di Federico III relativi all'esenzione fiscale dei componenti della Corte Pretoriana (p.231); 1338: analoghi provvedimenti di Pietro II (p.151). Sull'elezione degli ufficiali cfr. 1329: capitoli approvati da Federico III (p. 95); 1339: mandato di Pietro II (p.152); 1392: capitoli approvati da Martino (pp.179-181).



quali tuttavia poco o nulla si può evincere dalla normativa precedente. Qui per la prima volta è esplicitamente affermato che il Giustiziere, o il Capitano, ha competenze sulle cause penali, e il Baiulo su quelle civili<sup>32</sup> e vengono indicati i requisiti del nuovo magistrato e le modalità della sua designazione<sup>33</sup>. Anche l'elettività degli ufficiali cittadini è qui ribadita, anche se in maniera incidentale, e senza ulteriori specificazioni<sup>34</sup>.

I capitoli approvati nel 1316 rappresentavano il primo vero tentativo di disciplinare organicamente un assetto istituzionale che, seppure con qualche incertezza, sembrava funzionare con efficienza. Per la prima volta veniva dichiarata manifestamente la composizione del tribunale - Baiulo, Giudici *ydeoti*, ma anche, obbligatoriamente due Giudici giuristi, che garantivano sotto l'aspetto tecnico la legittimità delle procedure e delle conclusioni della Corte - e si stabiliva che i componenti della Curia civile fossero tutti eletti dall'*Universitas*; e ancora, si esplicitavano, ampliandole, le competenze della Curia baiulare: oltre a quelle ordinarie, che riguardavano la giustizia civile, il tribunale cittadino avrebbe avuto anche la facoltà di *decidere* e *terminare* le cause civili eventualmente intraprese presso la Gran Corte durante la permanenza di questa in città<sup>35</sup>.

La materia retributiva, infine, veniva regolata dallo stesso Federico III, con un privilegio del 1314 indirizzato a Baiulo, Giudici, Giurati e *universis hominibus civitatis Panormi*. Rispondendo ad una richiesta dell'*Universitas* il sovrano ribadiva che anche il Baiulo e i Giudici, come e prima del Giudice dei Primi Appelli, dovevano essere stipendiati dall'*Universitas*, "ex antiqua et obtenta consuetudine"<sup>36</sup>. Quest'onere finanziario era considerato come un privilegio, rappresentando la garanzia di una corretta amministrazione della giustizia; il fatto che gli ufficiali in carica avessero dovuto lavorare ulteriormente per sostentarsi, gravava sui cittadini, in termini appunto di corruzione e di scarso impegno da parte degli stessi ufficiali<sup>37</sup>.

Nel 1320 Senatore de Mayda, Baiulo della città, con una *protestacio* inoltrata al sovrano, chiedeva ed otteneva che la denominazione di *baiulus* fosse mutata in quella, più solenne, di *Pretor*. Questo cambiamento, che veniva presentato come un ritorno al passato e non come una innovazione e che, stando alle parole del magistrato, non avrebbe comportato modifiche dei compiti e delle competenze del Baiulo e della sua Curia<sup>38</sup>, in realtà sanciva anche formalmente i profondi cambiamenti che questa carica cittadina aveva acquisito con la dinastia siculo-catalana; il ruolo di preminenza che Palermo tendeva a ricoprire fra le città del Regno, e che si contendeva con Messina - e successivamente anche con Catania - esigeva infatti che la sua massima istituzione non venisse

---

<sup>32</sup> "Ut nostri fideles degentes in nostra civitate Panormi et territorio suo in prosequendo appellationes devolvendas a sentenciis proferendis tam per iustitiarium quam baiulum et iudices civitatis eiusdem qui pro tempore fuerint in causis seu questionibus criminalibus scilicet et civilibus" (DE VIO, *Privilegia*, pp. 41-44, e in particolare p.42).

<sup>33</sup> "Iudicem unum iurisperitum super audiendis, et secundum iusticiam decidendis et terminandis causis primarum appellationum devolvendarum a sententiis ab inde in antea proferendis per predictum iustitiarium ac baiulum et iudices antedictos... ad quem solummodo iudicem debeant ipse prime appellationes devolui, nec non notarium unum actorum Curie appellationum ipsarum, viros utique probos sufficientes fidos et cives civitatis predictae quos ad hoc providerimus eligendos in predicta civitate Panormi anno quolibet statuemus" (DE VIO, *Privilegia*, p.42).

<sup>34</sup> L'elettività dei giudici dei centri demaniali e dei giurati dei centri feudali era stata già disposta durante il regno di Carlo d'Angiò; su questo cfr. L. CADIER, *L'amministrazione della Sicilia angioina*, (1891), trad. it. Palermo, 1974, pp.38-39; cfr. ora anche L. CATALIOTO, *Terre, baroni e città in Sicilia nell'età di Carlo I d'Angiò*, Messina 1995, pp.202-204.

<sup>35</sup> "Super decisionibus et terminationibus questionum civilium quas de quibuscumque pecuniariis, vel aliarum rerum mobilium debitis in Curia nostra, coram dictis Baiulo et iudicibus ex nunc in antea contigerit agitari" (DE VIO, *Privilegia*, p.67).

<sup>36</sup> "Baiulis et iudicibus dicte civitatis Panormi de pecunia universitatis eiusdem salaria consueta dum in officiis ipsis fuerint exhibere possit vel facere exhiberi" (DE VIO, *Privilegia*, p.46).

<sup>37</sup> "Baiuli et iudices ipsi predicta officia sibi propterea oneri reputantes in exercendis eisdem non se exhibuerunt sollicitos, ut decebat, qua de cause cives dicte civitatis Panormi contigit defectum iustitie substinere" (DE VIO, *Privilegia*, p.46). Nel 1319 un altro provvedimento - sempre di Federico III - regolava più dettagliatamente le retribuzioni: si concedeva all'*Universitas* di creare nuove gabelle cittadine sulla vendita del carbone e sui servi, dai quali proventi si sarebbero potuti ricavare i salari del Baiulo, dei Giudici e del Giudice d'appello (p.78).

<sup>38</sup> "Per hanc mutacionem nominis nichil novum facere intendo sed quod erat iam factum et per incuriam preteritum non est curatum restaurare et resuscitare... Per hoc nomen pretoris nec ampliare intendo officium nec transformare ... item per hoc nomen pretoris neque lacius intendo facere officium neque longius neque altius neque humilus" (*Acta* 1, p.235-236).

confusa con le omologhe degli altri centri demaniali dell'isola. e la facilità con la quale questa trasformazione del nome entrava e si affermava nella documentazione cittadina e regia<sup>39</sup> testimonia chiaramente di un assetto istituzionale ormai radicato e in buona parte già strutturato nelle sue forme più compiute.

### III.

Fin qui le disposizioni normative. Ma, per delineare con maggiore chiarezza il ruolo sociale e politico della Corte Pretoriana, è necessario integrare le informazioni fin qui raccolte con i dati forniti dalla documentazione giudiziaria e cittadina.

La duplice afferenza - locale e centrale - è uno degli elementi sostanziali per la definizione della Corte Pretoriana. La provenienza dei suoi membri era interamente locale, così come la sua sfera di azione: le controversie di natura civile nascevano infatti dalla conflittualità quotidiana, muovevano da istanze economiche, agivano su equilibri sociali e familiari, riguardavano rapporti di lavoro o comunione di interessi. Su oltre 300 controversie documentate per il periodo 1330-1399, un terzo riguardava obbligazioni generiche e mutui, un quarto controversie circa commercio al dettaglio e gestione di beni immobili e il rimanente controversie relative a beni ereditari e dotali, gestione delle tutele, e ancora società, accomandite, comodati e depositi, invalidazione di atti notarili; l'entità delle cause variava da pochi tari ad alcune centinaia di onze, ma occorre rilevare che la sfera economica rimaneva sempre ad un livello medio: ad esempio, per i mutui e le obbligazioni generiche in denaro, su circa 80 attestazioni esplicite oltre 50 riguardano somme comprese entro le 10 onze<sup>40</sup>. Da queste brevi esemplificazioni, è evidente come la conflittualità che si materializzava nei processi in Corte Pretoriana non si caratterizzasse per l'eccezionalità e per la singolarità dell'azione, ma al contrario riflettesse il funzionamento, a livello politico, familiare ed economico, delle dinamiche della società cittadina. Da qui la necessità che i componenti della Corte fossero espressione della *Universitas civium*, e al contempo che il capo dell'istituzione - il Pretore appunto - fosse anche investito dell'autorità che garantiva a questi e alle decisioni del tribunale il crisma di ufficialità e di assolutezza che poteva derivare unicamente dalla piena *iurisdictio* del sovrano.

Gli *scrutinia* degli ufficiali cittadini annotati nei *Quaterni licterarum* o in alcuni registri notarili<sup>41</sup> confermano la composizione della Corte Pretoriana: Pretore, sei Giudici - due giuristi e quattro *ydeoti* -, uno o due notai addetti alla registrazione degli atti. La designazione teneva conto del luogo di residenza dei singoli candidati: il Pretore veniva scelto a turno da uno dei cinque quartieri della città; dei sei Giudici due provenivano dal Cassaro, il quartiere più antico, e uno da ciascuno degli altri quattro quartieri, Kalsa, Seralcadi, Porta Patitelli e Albergaria<sup>42</sup>.

Anche l'origine sociale dei membri della Corte Pretoriana rispecchiava pienamente l'articolazione della porzione superiore della società cittadina: il tribunale costituiva infatti l'espressione puntuale e fedele dei ceti dirigenti, in piena consonanza con il suo ruolo preminente nella struttura di governo della città. Il Pretore era sempre un *miles*: la maggiore carica era esclusivo appannaggio di quell'aristocrazia minore radicata in città, che, nel primo "300, rappresentava la forza sociale e politica di maggior peso<sup>43</sup>. L'appartenenza del Pretore al ceto dei *militēs* costituiva inoltre garanzia

---

<sup>39</sup> La denominazione di *Pretor* si riscontra sporadicamente già dal 1312 (*Acta*, 1, pp. 74 ss), ma si afferma definitivamente dopo la *protestacio* di Senatore de Mayda: il primo documento successivo alla *protestacio* del 14 novembre, e posteriore di appena tre giorni, è una *provisio* emessa dalla *curia domini pretoris et iudicum felicis urbis Panormi* (*Acta* 1, pp.236-237); il termine *baiulus* non comparirà più in nessun altro documento palermitano successivo. Nel 1321 Federico III indirizzava un suo mandato a *Pretor, iudices et iurati* (DE VIO, *Privilegia*, p.80); ancora nel 1319, invece, lo stesso sovrano in un privilegio si rivolgeva a *Baiulus, Iudices et iurati* (ivi, p.78).

<sup>40</sup> Per i dati qui riportati cfr. B. PASCUTA, *L'amministrazione della giustizia civile e le istituzioni cittadine a Palermo nel XIV secolo: la Corte Pretoriana* (Tesi di dottorato in Storia del Diritto, delle Istituzioni e della Cultura giuridica medievale, moderna e contemporanea, Genova-Palermo 1995).

<sup>41</sup> Cfr. per tutti ASP, *Notai*, reg.76, c.1 (1326-27).

<sup>42</sup> Sulla struttura urbanistica di Palermo nel XIV secolo cfr. per tutti V. DI GIOVANNI, *La topografia antica di Palermo dal secolo X al secolo XV*, 2 voll., Palermo 1889-90.

<sup>43</sup> Sul ceto dirigente urbano e sull'articolazione della società cittadina cfr. V. D'ALESSANDRO, *Società cittadina e amministrazione locale: Palermo nel primo Trecento*, in ID., *Terra, nobili e borghesi nella Sicilia medievale*, Palermo

anche per l'*Universitas* stessa, in quanto i rapporti con le magistrature centrali e con il sovrano erano facilitati dalla comune estrazione sociale del ceto di governo, locale e centrale<sup>44</sup>.

I Giudici *juriste* erano esponenti di quel ceto di dottori di legge che occupava alte cariche istituzionali e rivestiva un ruolo di indubbio prestigio in ambito non soltanto cittadino; erano l'espressione di una oligarchia di toga, filiazione diretta in alcuni casi, base di partenza in altri, dei vertici sociali e politici della società cittadina, che proprio nel XIV secolo cominciava a radicarsi saldamente nel sistema istituzionale e politico del Regno, per arrivare a fondersi e sostituirsi all'aristocrazia dei *milites*, nel secolo seguente<sup>45</sup>.

Infine i Giudici *ydeoti* e i *notarii actorum* provenivano dal ceto affaristico di notai, mercanti, banchieri e imprenditori, che regolava l'economia cittadina, che forniva, nel XIV secolo, anche gran parte dei giurati, dei funzionari e dei gabelloti dell'*Universitas*<sup>46</sup>. La gestione delle istituzioni cittadine aveva infatti un sicuro effetto di ritorno, a livello personale e familiare, per l'ampliamento delle attività professionali e degli affari, tant'è che proprio attraverso questi canali questa porzione del ceto egemone sarebbe in gran parte avanzata nel secolo successivo nella gerarchia sociale<sup>47</sup>.

Il tribunale cittadino, a partire dal secondo decennio del Trecento, svolgeva la sua attività in un palazzo appositamente edificato, il *pretorium*<sup>48</sup>. Simbolo evidente e concreto del prestigio istituzionale del tribunale, il *pretorium* rappresentava il luogo pubblico per eccellenza: *in pretorio publico et non alibi*, si doveva svolgere l'elezione di tutti gli ufficiali cittadini<sup>49</sup>; qui veniva data lettura delle lettere regie<sup>50</sup>; qui dovevano riunirsi settimanalmente i giurati "*a teniri curtis supra li facti chi bisognano in la città*"<sup>51</sup>; qui aveva sede l'ufficio dei *racionales* della città preposti al controllo delle entrate e dei conti pubblici<sup>52</sup>.

La Corte Pretoriana, come del resto tutte le corti giudiziarie dell'isola, agiva su due piani, uno interno, relativo all'attività processuale, ed uno esterno, che aveva per oggetto i rapporti con le altre corti di giustizia, e riguardava essenzialmente l'ordinaria amministrazione - gli atti giudiziari veri e propri - e la tutela dello *status* giuridico dei *cives Panormi* nei loro rapporti giudiziari con i

---

1994, pp.128-147. Sui *milites* cfr. anche le affermazioni di BAVIERA ALBANESE, *Studio introduttivo* cit., e di CORRAO, *Introduzione* in *Acta* 5.

<sup>44</sup> Sulla comune origine sociale del ceto di governo centrale e periferico cfr. CORRAO, *Introduzione* cit. e ID., *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel Regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in A. ROMANO (a cura di), *Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell'Europa mediterranea medievale e moderna. "La Sicilia"*, Messina, 1992, pp.13-42.

<sup>45</sup> Oltre le già citate opere di ROMANO (*supra* n.22), cfr. anche V. D'ALESSANDRO, *Per una storia della società siciliana alla fine del Medioevo: feudatari, patrizi, borghesi*, in "Archivio Storico per la Sicilia Orientale", 79 (1981), pp.193-208; H. BRESC, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile. 1300-1450*, 2 vol., Palermo 1986, pp.757 ss.; D. LIGRESTI, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII)*, Catania 1992. Per una diversa interpretazione del ruolo dei giuristi nella società cittadina del XV secolo cfr. M. BELLOMO, *Cultura giuridica nella Sicilia catalano-aragonese*, in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", 1 (1990), pp.155-171.

<sup>46</sup> Cfr. D'ALESSANDRO, *Società cittadina e amministrazione locale* cit.; CORRAO, *Introduzione* cit.; BRESC, *Un monde méditerranéen* cit. Sui notai e sulla loro collocazione sociale cfr. B. PASCUTA, *I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico*, Soveria Mannelli (CZ), 1995.

<sup>47</sup> A questo proposito non è superfluo accennare al cambiamento di interessi che si sarebbe avuto nel '400, quando l'istituzione più rappresentativa dei ceti dirigenti e delle oligarchie cittadine sarebbe diventata la Giurazia, alla quale, già fin dal 1330 erano stati demandati i compiti di gestione della cosa pubblica ma che, per tutto il XIV secolo, aveva continuato ad esercitare un ruolo decisamente subalterno rispetto alla Corte Pretoriana. Queste trasformazioni sono state studiate da Angela Tripoli, *Amministrazione cittadina e oligarchia urbana. Palermo nella prima metà del Quattrocento*, Tesi del Dottorato di ricerca in Storia medievale, V ciclo, Palermo 1995, che ringrazio per avermi messo a disposizione il suo lavoro. Sulle trasformazioni del ceto dirigente fra XIV e XV secolo cfr. P. CORRAO, *Governare un regno* cit.; ID., *Fra città e corte* cit.; V. D'ALESSANDRO, *Dinamiche socio-politiche ed apparati di potere: la Sicilia*, in S. GENSINI (a cura di), *Le Italie nel tardo medioevo*, Pisa 1990, pp.71-91, ora in V. D'ALESSANDRO, *Terra, nobili e borghesi* cit., pp.172-189.

<sup>48</sup> cfr. ASP, *Corte Pretoriana, Interlocutorie e Sentenze*.

<sup>49</sup> Privilegio di Federico III del 1326 (DE VIO, *Privilegia*, p.92).

<sup>50</sup> In un mandato del 1329 indirizzato da Federico III al Pretore ai Giudici e ai Giurati si legge: "has literas nostras in Pretorio urbis predicte presentibus ibi probis hominibus urbis ipsius... legi publice faciatur" (DE VIO, *Privilegia*, p.101).

<sup>51</sup> DE VIO, *Privilegia*, p.110.

<sup>52</sup> *Acta* 5, doc. 64.

cittadini di altri centri del regno e con gli *exteri*. Dall'analisi delle lettere inviate dalla Corte Pretoriana, emerge con evidenza che la difesa dei *cives* era il compito che più frequentemente impegnava il tribunale nei rapporti con gli altri organi giudiziari del regno. Questo aspetto dell'attività della Corte, che esulava da quella ordinaria di un tribunale, evidenzia il peso politico della città e delle sue istituzioni all'interno del regno.

La Corte Pretoriana era infatti l'unica istituzione cittadina preposta alla tutela dei cittadini nei loro rapporti con soggetti aventi un diverso *status*. Questo era peraltro manifestamente dichiarato sin dal giuramento che il Pretore e i Giudici prestavano al momento del loro insediamento. Anzi, l'unica informazione certa che emerge dalla documentazione, relativamente a questo giuramento, riguarda proprio l'impegno assunto dai magistrati cittadini di difendere e tutelare le consuetudini ed i privilegi della città e dei *cives*<sup>53</sup>.

La possibilità di esercitare azioni di rivalsa attraverso l'esercizio del diritto di rappresaglia<sup>54</sup> rendeva inoltre assolutamente fittizia la limitazione delle competenze territoriali; e infatti, se in via di principio la giurisdizione del tribunale era circoscritta alla città di Palermo e al suo territorio, in realtà la sua sfera di azione si estendeva ben oltre: poiché i cittadini di Palermo - come quelli di Messina - godevano del privilegio di foro, e quindi potevano essere giudicati soltanto nella loro città, le competenze territoriali dei tribunali locali venivano disattese ogni qual volta la controversia coinvolgeva un cittadino di Palermo, il quale, se attore in una controversia presso un'altra Corte baiulare, aveva la facoltà di adire il tribunale competente, cioè quello palermitano, qualora ritenesse di non aver ottenuto giustizia presso il tribunale del convenuto; se egli stesso fosse stato convenuto, poi, la Corte Pretoriana chiedeva ed otteneva che la causa fosse trasferita a Palermo e lì giudicata<sup>55</sup>.

La commistione fra sfera personale, dei soggetti giuridici, e sfera oggettiva, del tribunale come istituzione ordinaria, rendeva lo *status* dei *cives Panormi* e le competenze del tribunale cittadino assolutamente particolari, sia rispetto alle altre città demaniali, apparentemente rette con il medesimo ordinamento, sia rispetto alle altre istituzioni, di pari grado e superiori, che amministravano la giustizia nel regno. Anche il limite imposto dalla materia di competenza del tribunale cittadino - e la conseguente subordinazione gerarchica alla Gran Corte - veniva aggirato in virtù dei privilegi dei quali godevano i *cives Panormi*: nel 1291 re Giacomo, estendendo il privilegio di foro, stabiliva infatti che i cittadini di Palermo non potessero essere convenuti *extra Panormum* neanche per le cause feudali, nonostante la materia feudale fosse stata da sempre, e rimanesse comunque di esclusiva competenza della Gran Corte e del sovrano<sup>56</sup>.

Occorre puntualizzare che la disciplina dei fori speciali era concepita per dare la possibilità a coloro che ricadevano nelle giurisdizioni speciali, di eludere qualora lo avessero ritenuto necessario o anche soltanto opportuno, le competenze dei fori ordinari. In altri termini, non vi era l'obbligo per determinati soggetti e in relazione a specifiche materie di adire necessariamente il foro speciale competente, ma questa, al contrario, era una facoltà lasciata all'arbitrio delle parti che ne avevano in qualche modo titolo. Ciò non vuol dire che i limiti giurisdizionali non fossero rispettati, ma piuttosto che il sistema dell'amministrazione della giustizia era un sistema flessibile che offriva a chi ricorresse ad esso possibilità differenziate. Naturalmente questa compresenza e questa virtuale sovrapposizione di più organismi giurisdizionali generava innumerevoli conflitti di

---

<sup>53</sup> Cfr. ad es. l'affermazione del Pretore Ruggero Piazza, nel 1340, in risposta al re: "in... presenti pretorie et iudicatus officio fuimus creati ad sancta Dei evangelia iuraverimus corporaliter tacto libro intera alia precipue et signanter iuxta posse predictum privilegium et cetera alia privilegia et consuetudines dicte urbis illesa servare et defendere nec privilegiorum ipsorum contradicionem et derogacionem quomodolibet substinere" (ACP, *Atti del Senato*, cass. XIII, c.17v-19r).

<sup>54</sup> Cfr. ad esempio la controversia sorta con la Curia baiulare di Alcamo, che aveva proceduto alla messa al bando e al conseguente pignoramento di alcuni beni di tale Giovanni de Constantio, cittadino di Palermo, condannato in contumacia per debiti: la Corte Pretoriana, su istanza del convenuto, invocava il privilegio di foro e intimava al tribunale di Alcamo di ritrattare il bando e restituire i beni pignorati minacciando, in caso contrario, di procedere "contra habitatores dicte terre Alcami cum eos in urbe predicta <Panormi> contingerit inveniri" (ACP, *Atti del Senato*, cass. XIII, c.2v-3r).

<sup>55</sup> Sul *privilegium fori* dei cittadini di Palermo cfr. PASCUTA, *Costruzione di una tradizione normativa* cit.

<sup>56</sup> DE VIO, *Privilegia*, p.23

competenza: l'opposizione era fra organismi di pari grado, ma anche fra organismi gerarchicamente distinti, e ancora fra competenze per materia e giurisdizioni personali.

La flessibilità del sistema rispettava, in linea di massima, alcune gerarchie giurisdizionali; e tuttavia l'impressione che si ricava dalla comparazione fra le norme e la documentazione è che queste gerarchie fossero rispettate più in forza di fattori ed equilibri di carattere politico che non in virtù della disciplina normativa. In ogni caso la normativa esisteva; le regole, per quanto volutamente generiche, erano conosciute dagli organi giudiziari ed erano sempre tenute presenti: lo dimostra, ad esempio, la forza con la quale la Corte Pretoriana si opponeva a qualsiasi tentativo di violazione dei privilegi dei *cives*, venisse esso da altre Corti di pari grado, o inferiori, o anche dallo stesso sovrano. In altri termini, la regolamentazione del sistema giudiziario e dei rapporti fra le sue componenti era modellata sulla struttura stessa del regno: non un apparato rigido e quindi necessariamente accentratore, nel quale cioè ogni parte era emanazione del centro, ma un insieme di componenti, ciascuna con un suo peso specifico all'interno del sistema stesso, che agivano tutte senza mostrare dipendenza da un unico vertice, ma afferendo a sfere di competenza delimitate sommariamente e in maniera fluida. Si comprende bene come lo studio dei rapporti e dei conflitti fra un tribunale ordinario ed insieme speciale - la Corte Pretoriana appunto - e le altre istituzioni giudiziarie del regno diventi una delle chiavi di lettura per comprendere non soltanto il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, ma anche le dinamiche politico-istituzionali complessive del regno; e di più, non sembra possibile un approccio esclusivamente formale al problema, giacché appunto la connessione fra spinte politiche e intelaiatura normativa si rivela inscindibile e omettendo la considerazione di uno dei due piani, l'altro risulta pressoché incomprensibile, e comunque contraddittorio.

Come già accennato, i limiti alle competenze del tribunale palermitano - per materia e per grado di giudizio - erano soltanto virtuali, giacché il sistema di privilegi e concessioni, impiantato su un terreno volutamente mai definito con precisione dalla normativa regia, rendeva di fatto l'intero corpo giudiziario estremamente flessibile e quindi non inquadrabile nelle categorie che oggi definiscono, appunto, giurisdizione e competenze degli organi giudiziari<sup>57</sup>.

La Corte Pretoriana era un organo giudiziario, ma anche una istituzione amministrativa e di governo della città. Era un istituto locale ma aveva possibilità di estendere la sua giurisdizione su tutto il regno, in quanto aveva competenza diretta sui *cives Panormi* e quindi aveva la facoltà di avocare tutti i procedimenti che coinvolgessero i cittadini di Palermo presso le Curie baiulari delle altre città. Era un tribunale di primo grado, ma poteva entrare in concorrenza giurisdizionale con la stessa Gran Corte, in virtù del suo carattere di foro privilegiato. Le sue competenze si estendevano anche alla materia feudale, e ad alcune altre attribuzioni specifiche della Gran Corte, quale ad esempio l'esercizio del procedimento esecutivo per debiti comprovati da atto notarile<sup>58</sup>. Aveva competenza sulla materia civile ma in quanto organo deputato alla difesa e alla tutela dei privilegi e delle consuetudini palermitane interveniva anche in ambito penale, sia presso il Capitano della città, che presso tutte le Curie capitaneali del regno, ogni qualvolta si fosse ravvisata una tentata o presunta violazione dei diritti dei *cives*. Era infine un tribunale ordinario, ma grazie alle sue specifiche prerogative, costituiva di fatto e di diritto un foro privilegiato, con la facoltà di avocare a sé anche alcuni giudizi di competenza di altri fori, pure privilegiati, ecclesiastici, mercantili o fiscali.

Il rapporto fra la Corte Pretoriana e gli altri organi giudiziari del regno era solitamente un rapporto conflittuale. Questo scontro si accentuava maggiormente con il Capitano della città a causa dei tentativi di sconfinamento di questa magistratura nella giurisdizione civile: ancora nel 1400, ad esempio, la Corte Pretoriana accoglieva un petizione inoltrata da un tale Aloisio de Abrixia circa la riconvenzione presso la Corte capitaneale, operata dalla parte avversa in una controversia relativa alla proprietà di animali, e intimava al Capitano di trasmettere tutti gli atti del procedimento

---

<sup>57</sup> Sui concetti di giurisdizione e di competenza cfr. per tutti G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933, p. 368 e ss. e p. 483 e ss.; *Enciclopedia del Diritto, ad vocem*.

<sup>58</sup> DE VIO, *Privilegia*, p.85.

presso il tribunale civile in quanto unico foro competente, ribadendo che egli *in causis civilibus nullam habere iurisdictionem* <sup>59</sup>,

I conflitti con le istituzioni gerarchicamente superiori dell'amministrazione giudiziaria e con lo stesso sovrano traducevano dei rapporti di forza, basati sulla capacità contrattuale delle singole istituzioni e sul peso politico dei loro rappresentanti: a differenza dei fori speciali che non avevano la necessaria forza per opporsi alla giurisdizione ordinaria, e in caso di opposizioni dirette soccombevano o dovevano ricorrere comunque all'ausilio di un organo ordinario, nello scontro fra istituzioni ordinarie, anche se gerarchicamente differenti, i fattori che concorrevano alla definizione finale non erano soltanto giuridici, ed erano anzi strettamente condizionati dalla situazione contingente dei rapporti di potere. Il sistema normativo concorreva ad alimentare questo stato di cose: i provvedimenti diretti a contenere le reciproche ingerenze da parte dei vari organi erano infatti limitati a poche e specifiche norme; per il resto tutto dipendeva dal peso dei soggetti sociali che controllavano le singole istituzioni giudiziarie e dal ruolo di ciascuna di queste all'interno del sistema.

In virtù del particolare *status* giuridico dei cittadini palermitani si veniva indirettamente a creare una gerarchia fra la Corte Pretoriana e le altre Curie baiulari del regno. Il tribunale palermitano, per la facoltà di avocare presso di sé tutte le controversie che vedevano coinvolto un *civis Panormi*, di fatto e di diritto scavalcava le altre Corti di pari grado, come se si trattasse di un tribunale superiore. La superiorità gerarchica dell'istituzione era quindi indotta dallo *status* personale dei *cives* e ciò era tanto più evidente quanto maggiore erano la mobilità dei palermitani e la conduzione degli affari di questi in tutta l'isola. Il privilegio di foro, inoltre, era inderogabile, e quindi chiunque si trovasse coinvolto in un affare con un palermitano, nonostante nel contratto fosse prevista la rinuncia a tutti i privilegi, al momento di una eventuale controversia presso la propria *Curia* baiulare, si trovava inevitabilmente costretto a rinunciare alla causa o ad essere riconvenuto a Palermo.

Lo stato di subordinazione gerarchica di tutte le Curie baiulari del regno nei confronti del tribunale palermitano emerge chiaramente dallo scambio di corrispondenza d'ufficio fra i tribunali. Il tono con il quale la Corte Pretoriana chiedeva, ad esempio, che si procedesse a trasmettere gli atti di un processo che vedeva coinvolto un suo cittadino, era di perentorio comando<sup>60</sup>. Analogamente, le lettere in risposta a tentativi di violazione di altri privilegi, quali ad esempio gli sgravi fiscali nell'esportazione del frumento<sup>61</sup>, manifestavano chiaramente, anche sotto l'aspetto formale, il peso e l'autorità derivanti dallo *status* giuridico privilegiato, ma anche dal peso politico della città.

Unica eccezione a questa subordinazione di fatto - e indirettamente anche di diritto - che vedeva la Corte palermitana primeggiare sulle altre Curie baiulari, era costituita dai rapporti con la Curia Stratigoziale di Messina. Anche i cittadini di Messina, e da epoca più risalente, godevano infatti del privilegio di foro<sup>62</sup>, e pertanto negli scontri di competenza fra le due Corti, a tutti gli effetti di pari grado, l'esito, che veniva demandato alla decisione del re, dipendeva essenzialmente dalle contingenze di natura politica. In ogni caso sembra che fra le due Curie, la Pretoriana e la Stratigoziale, fosse quest'ultima solitamente a prevalere<sup>63</sup>. Lo *status* dei cittadini di Messina era

<sup>59</sup> ACP, *Atti del Senato*, cass.XXI, c.3v.

<sup>60</sup> Gli esempi sono innumerevoli; cfr. per tutti *Acta* 5, doc. 17, dove la Corte Pretoriana si rivolge a quella baiulare di Agrigento con la formula *ex regia parte requirimus et ex nostra rogamus actencius*.

<sup>61</sup> Nel 1328, ad esempio, l'*Universitas* inviava come *syndici* per ribadire al sovrano l'opposizione della città al tentativo di violazione del privilegio di estrazione di vettovaglie dal porto di Palermo, un giudice della Gran Corte, Roberto de Laurencio *parvus* e l'avvocato dello stesso tribunale, Berardo de Medico, entrambi cittadini di Palermo (*Acta* 4, doc. 54).

<sup>62</sup> Questo privilegio era stato concesso ai messinesi dal futuro re Giacomo, durante il periodo della sua luogotenenza, nel 1283 (GIARDINA, *Capitoli e privilegi* cit., cap. XXVI, pp.6265).

<sup>63</sup> A questo proposito occorre sottolineare che le informazioni documentarie sono alquanto scarse, ma tutte testimoniano la prevalenza della Corte messinese su quella palermitana. cfr. in particolare due mandati, uno di Federico III del 1330 (DE VIO, *Privilegia*, pp.124-125; TRASSELLI, *I privilegi di Messina* cit., p. 46) e uno di Pietro II dell'anno seguente (in A. FLANDINA, *Il codice Filangeri e il codice Speciale. Privilegi inediti della città di Palermo*, Palermo 1891, pp.58-60; e in *Acta* 5, doc. 142 e doc.14), nei quali si ordinava alla Corte Pretoriana di non procedere contro cittadini messinesi convenuti da palermitani, ma di affidare la causa ai *consules* messinesi a Palermo. Su questi documenti cfr. anche PASCIUTA, *Costruzione di una tradizione normativa* cit., p.280.

infatti di maggiore privilegio rispetto ai palermitani, in quanto i primi godevano anche della possibilità di venire giudicati da proprie Curie, consolari, che si formavano in ogni città dove risiedessero più di tre *cives Messane*; ciò faceva sì che - al contrario di quanto accadeva per i palermitani - mai un cittadino di Messina intraprendesse, neanche per una pura convenienza logistica, una causa presso un tribunale che non fosse direttamente controllato da propri concittadini<sup>64</sup>.

Altrettanto complessi, e improntati alla medesima fluidità i rapporti con gli organi centrali dell'amministrazione giudiziaria, e in particolare quelli con la Gran Corte. L'esito dei conflitti, ancora una volta, - e nonostante la legislazione relativa al tribunale centrale fosse più copiosa rispetto a quella che disciplinava le istituzioni locali - era strettamente condizionato dal peso politico delle parti in causa: l'amministrazione cittadina e la Corona. La Gran Corte era il massimo tribunale del regno, ma di fatto quando non risiedeva a Palermo, la sua competenza sulle cause che vedevano coinvolti i cittadini palermitani era notevolmente limitata. La Corte Pretoriana aveva infatti la facoltà di opporsi alle citazioni *extra urbem* e la esercitava ogni qual volta ve ne fosse la richiesta da parte dei cittadini chiamati in causa<sup>65</sup>. L'opposizione poteva essere esercitata ricorrendo direttamente al sovrano, mediante una supplica<sup>66</sup>. Secondo la prassi, la causa veniva demandata al tribunale locale o rinviata fino a quando la Gran Corte non fosse giunta in città<sup>67</sup>. Il rapporto gerarchico si ristabiliva quando la Gran Corte era di stanza a Palermo. Durante queste permanenze i cittadini avevano la possibilità di adire direttamente al supremo tribunale anche per le cause di primo grado. La prassi adottata dal tribunale centrale era la medesima di quella delle cause discusse in Corte Pretoriana, e anche i tempi di risoluzione dei procedimenti non erano differenti<sup>68</sup>; il vantaggio quindi probabilmente consisteva soltanto nella possibilità di eliminare eventuali contrasti di carattere personale con i componenti del collegio giudicante cittadino. E infatti il funzionamento del sistema si basava proprio sulla compresenza di differenti ambiti di potere e sulle molteplici e contrastanti possibilità di risoluzione delle controversie.

La valenza politica connessa con l'amministrazione della giustizia si manifesta più chiaramente nel rapporto fra la Corte Pretoriana e il sovrano.

Solitamente la contrapposizione fra sovrano e istituzioni periferiche non era diretta, ma veniva mediata dall'organo istituzionalmente preposto a risolvere i problemi di natura tecnica: se il re riceveva un quesito o una supplica poteva demandarla alla Gran Corte, la quale poi comunicava l'esito al sovrano, che a sua volta inviava al tribunale interessato il relativo ordine di esecuzione<sup>69</sup>.

Il meccanismo della supplica era comunque sfuggente e controverso, probabilmente per la sua stessa natura. Il ricorso al sovrano - e, in alternativa o in subordine, alla Gran Corte - non aveva un esito prevedibile e soprattutto coerente: accadeva cioè che le due parti in causa, o le due istituzioni in conflitto si rivolgessero entrambe al sovrano, e ricevessero entrambe responso favorevole, dettato da fattori di opportunità politica e di mantenimento del consenso. Quest'uso della supplica aveva come diretta conseguenza l'inutilità dell'intervento del sovrano e la continuazione della controversia per canali istituzionali ma soprattutto politici; e infatti nel caso in cui le due parti avessero ottenuto entrambe un mandato regio loro favorevole, la questione restava aperta e bisognava dunque proseguire con le suppliche, indirizzate al sovrano, ma anche con i ricorsi alle

---

<sup>64</sup> Sui consolati dei cittadini di Messina cfr. TRASSELLI, *I privilegi di Messina* cit., pp. 45-47.

<sup>65</sup> Per il periodo compreso fra il 1311 e il 1350 il ricorso all'opposizione da parte del tribunale cittadino a citazioni di cittadini palermitani presso altre corti di giustizia è documentato per ben 95 casi; per l'elenco completo di queste occorrenze cfr. PASCIUTA, *Costruzione di una tradizione normativa* cit., pp. 248-250, n.27 e 28.

<sup>66</sup> Ad es. nel 1340 l'*Universitas* si rivolgeva al re affinché intervenisse in rispetto del privilegio di foro per impedire la citazione presso la Gran Corte del *miles* Riccardo Abate cittadino di Palermo (ACP, *Atti del Senato*, cass. XIII, c.1r-v).

<sup>67</sup> DE VIO, *Privilegia*, p.65.

<sup>68</sup> Ciò è chiaramente riscontrabile nei due volumi di sentenze emanate dalla Regia Gran Corte a Palermo e conservati nei fondi documentari della Corte Pretoriana (ASP, *Corte Pretoriana, Sentenze*, reg.4847 e ACP, *Corte Pretoriana*, reg.3) e dalle numerose sentenze emesse dal tribunale cittadino su procedimenti iniziati presso la Gran Corte (cfr. ad es. ASP, *Corte Pretoriana, Sentenze*, reg.4853 (1398-99), cc.6r; 11r; 13r).

<sup>69</sup> Ad es. nel 1352 la Corte riceveva un mandato regio in forma di lettera con il quale il sovrano dava ordine di non procedere contro tale Azara, ebreo, finché questi non fosse giunto da Messina a Palermo; il mandato faceva seguito ad una supplica presentata dal ricorrente presso la Gran Corte (ASP, *Miscellanea archivistica I*, vol.222, c. 42v-43r).

diverse istituzioni ritenute competenti, e basare tutto sulle capacità politiche e contrattuali delle parti: nel 1340, in seguito ad una controversia fra Giacomo Cisario e la compagnia dei Bardi di Firenze, conclusasi con la carcerazione del Cisario per debiti, quest'ultimo aveva rivolto al sovrano una supplica, con la quale chiedeva di essere scarcerato in virtù della consuetudine di Palermo che prescriveva che il periodo massimo di carcerazione per debiti fosse di un anno: accolta la supplica, era stato dato mandato di liberare immediatamente il debitore; tuttavia, contemporaneamente alla richiesta del Cisario, il sovrano aveva accolto un'altra supplica, di tenore opposto, inoltrata dai creditori, e di conseguenza aveva ordinato che il Cisario rimanesse in carcere, nonostante la consuetudine. Per uscire da questa situazione di stallo, la parte soccombente - il debitore - si rivolgeva alla Corte Pretoriana, la quale inviava al sovrano un'altra supplica - la terza - con la richiesta di ordinare l'immediata scarcerazione del Cisario facendo appello alle consuetudini della città, peraltro menzionate dal sovrano nel primo mandato in favore del debitore<sup>70</sup>.

Lo scontro diretto avveniva soltanto nei periodi in cui la Corona era politicamente più debole. A questo proposito è emblematica la contrapposizione fra il Pretore e il sovrano in merito all'applicazione dei privilegi e delle consuetudini dei cittadini: se negli anni '40 del secolo, infatti, il Pretore poteva opporsi al volere del re in nome appunto dei privilegi che aveva giurato di rispettare al momento della sua nomina, salvo poi a cedere per compiacere il re stesso<sup>71</sup>, la situazione appare totalmente ribaltata durante il regno di Martino (1392-1409): l'ultimo decennio del secolo è infatti caratterizzato, anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, dalla netta riaffermazione delle gerarchie istituzionali, fondata essenzialmente sulla rinnovata egemonia politica della Corona<sup>72</sup>. Gli interventi di re Martino nella gestione della giustizia in sede periferica sono a questo proposito probabilmente i più marcati e rivelano la volontà del sovrano di rinsaldare concretamente quei principi teorici che erano stati enunciati dai suoi predecessori e ai quali non era stato possibile far seguire una linea politica coerente. Il rapporto fra Corona e istituzioni giudiziarie cittadine sembrava ora ribaltato: con Federico III e Pietro II, infatti, la Corte Pretoriana era una istituzione autonoma che ricorreva al sovrano in caso di necessità, con Martino tendeva a divenire un terminale della volontà del re, il quale se ne serviva per attuare materialmente le sue decisioni.

Se infatti, nel 1312 la Curia baiulare e i giurati di Palermo chiedevano aiuto al sovrano e ai suoi ufficiali per risolvere un problema connesso alle modalità di elezione del Baiulo<sup>73</sup>, e ancora nel 1329 gli stessi ufficiali si rivolgevano al sovrano, affinché vietasse al Capitano della città di procedere *per inquisitionem* contro i cittadini di Palermo, in manifesta violazione delle loro consuetudini<sup>74</sup>, ciò era chiaramente indicativo del fatto che il rapporto fra istituzioni cittadine e istituzioni regie fosse un rapporto essenzialmente improntato alla tutela delle prerogative e quindi degli equilibri del sistema stesso, equilibri che si basavano proprio sull'uguale peso contrattuale delle diverse forze che concorrevano nel governo del *Regnum*.

Con Martino, invece, proprio a causa del mutato equilibrio politico, si rafforzava la tendenza a far diventare le istituzioni periferiche strumento della volontà politica regia. I mandati regi alla Corte Pretoriana erano innumerevoli, riguardavano anche l'ordinaria amministrazione ed erano caratterizzati dal tono di comando e dall'immediatezza della loro esecuzione. Emblematica del ribaltamento delle egemonie politiche, la vicenda di Ubertino La Grua, Maestro Razionale, *miles*, signore di Carini e *civis Panormi*, prima condannato come ribelle e poi riabilitato; il sovrano ordinava in un primo tempo alla Corte Pretoriana di procedere al sequestro dei beni e in seguito di reimmettere il Maestro Razionale nei suoi possedimenti; ordini eseguiti, nonostante il *privilegium*

---

<sup>70</sup> ACP, *Atti del Senato*, cass. XIII, c.25v-26v.

<sup>71</sup> Cfr. ad es. la vicenda che aveva visto protagonista Giovanni Caltagirone, relativamente alla richiesta di citazione presso la Gran Corte (ACP, *Atti del Senato*, cass. XIII, cc.10v-11r e 22v-23r), per la quale si rimanda a PASCIUTA, *Costruzione di una tradizione normativa* cit., pp.239-241.

<sup>72</sup> Cfr. PASCIUTA, *Costruzione di una tradizione normativa* cit., pp.291-297.

<sup>73</sup> *Acta* 1, p.120.

<sup>74</sup> *Acta* 5, docc. 80-82.



*fori*, dal tribunale palermitano che in questo periodo quindi mostrava di funzionare essenzialmente come strumento esecutivo della volontà politica regia<sup>75</sup>.

La contrapposizione fra la Corona e un tribunale cittadino non poteva essere impostata sul piano formale, in quanto evidentemente il ruolo della prima nel sistema istituzionale non ammetteva alcun tipo di limitazione, e ancor meno di subordinazione, connessa con le specifiche competenze di ciascun organo amministrativo. E tuttavia, anche il sovrano era una parte del sistema, e come tale anch'egli subiva il peso dell'alternanza degli equilibri politici; anzi, proprio l'assenza di limiti giurisdizionali costringeva la Corona a scoprire manifestamente le proprie posizioni in caso di contrasti di natura istituzionale. Se infatti le singole istituzioni potevano appellarsi a loro prerogative specifiche e riconosciute sul piano normativo per perseguire fini politici, la posizione del sovrano, teoricamente più favorevole in quanto libera da ogni condizionamento formale, era di fatto totalmente condizionata dalla necessità di mantenere consenso politico e di garantire in tal modo l'equilibrio dell'intero sistema. Nonostante l'amministrazione della giustizia civile fosse stata demandata alla corte cittadina, essa rimaneva in linea teorica, e sul piano delle prerogative, di assoluta pertinenza regia: il sovrano era l'unico ministro della giustizia ed era il solo a poter delegare questa facoltà ai suoi ufficiali. E il Pretore che, come si è visto, era eletto negli scrutini cittadini, ma conservava ugualmente l'appellativo - e le funzioni - di *regius officialis*, era insieme un ufficiale del re e della città; il tribunale che presiedeva era al tempo stesso espressione della società cittadina e terminale della volontà regia. Questa duplicità è l'espressione più evidente della teoria che stava alla base del sistema politico del regno: la giustizia poteva essere amministrata da una istituzione elettiva e locale, soltanto in quanto il 'capo' di questa istituzione era formalmente investito dal sovrano della *potestas* di amministrare giustizia. Di fatto si comprende come il Pretore, figura dai confini necessariamente ambigui e le cui attribuzioni non erano né sarebbero mai state in alcun modo specificate sul piano normativo, fosse insieme la materializzazione della 'elasticità' del sistema politico-istituzionale del regno, e lo strumento che le forze politicamente egemoni avevano a disposizione per esercitare la propria preminenza su quelle al momento soccombenti, fossero esse le città demaniali, l'aristocrazia militare o perfino la Corona.

---

<sup>75</sup> ACP, *Atti del Senato*, cass. XXI, 15v-16; 26v-27; 27r-v.